



COMUNE DI LONGONE AL SEGRINO

REGIONE LOMBARDIA – PROVINCIA DI COMO

C.F./P.IVA 00549780138 – Tel. 031/641650 – Fax 031/610602

Via Diaz 27 – 22030 Longone Al Segrino (CO)

e-mail: info@comune.longonealsegrino.co.it

ORDINANZA DEL SINDACO

N.1 Reg. del 14-03-2020

COPIA

Oggetto: ORDINANZA IN MATERIA SANITARIA ED ORDINE PUBBLICO

Il Sindaco

- Visti gli sviluppi e le notizie relative alla diffusione della patologia definita "covid-19 coronavirus" del territorio nazionale, divenuta ora pandemia;
- Preso atto delle disposizioni contenute nel D.L. 23/02/2020 n. 06 – Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenze epidemiologica da covid-19, nell'ordinanza del Ministero della Salute d'Intesa con il Presidente della Regione Lombardia, nei DPCM 01/03/2020, 04/03/2020, 08/03/2020, 09/03/2020, 11/03/2020;
- Rilevato che dalle disposizioni emerge l'obiettivo di limitare le situazioni di affollamento di più persone in un unico luogo e stante l'impossibilità di garantire un idoneo servizio di vigilanza nel far rispettare le prescrizioni contenute nei predetti Decreti;
- Dato atto che l'art. 2 del DPCM 09/03/2020 dispone testualmente: "sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- Valutato che il percorso pedonale del lago del Segrino, luogo ad alta attrazione turistica, per la particolare conformazione logistica non consente il rispetto delle misure precauzionali atte a garantire la distanza interpersonale obbligatoria in considerazione del notevole afflusso di persone, in particolare nei giorni festivi e prefestivi;
- Valutato altresì che anche i parchi presenti sul territorio potrebbero presentare le problematiche di cui sopra;
- Ritenuto per i motivi sopraesposti ricorrere allo stato attuale al potere di ordinanza contingibile ed urgente per porre rimedio immediato ad una situazione di natura straordinaria ed al solo fine di tutelare al massimo la salute dei cittadini;

- Richiamati gli artt. 32 della Legge 833 del 23/12/1978 e 50 comma 5) del D.Lgs 267 del 18/08/2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti con tingibile ed urgenti nella Sua qualità di Autorità Sanitaria Locale;

ORDINA

Per i motivi contingibili ed urgenti descritti in narrativa, di vietare:

- il transito pedonale lungo il percorso perimetrale del lago del Segrino ricadente nel territorio di Longone al Segrino;
 - l'accesso al Parco Comunale di Via Diaz;
 - l'accesso alla zona sportiva adiacente la Scuola Primaria;

sino alla cessazione dell'emergenza o salvo diverse disposizioni sovraordinate;

La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Longone al Segrino;

DEMANDA

- alle Forze dell'Ordine il controllo della corretta esecuzione della presente ordinanza e in caso di inottemperanza si provvederà ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

AVVERTE

- che, contro la presente ordinanza, quanti hanno interesse potranno fare ricorso al TAR per la Lombardia entro 60 giorni ed entro 120 al Capo dello Stato, termini tutti decorrenti dalla data di pubblica del presente atto all'Albo Pretorio.

Copia della presente ordinanza viene inviata al Prefetto della Provincia di Como.

Il Sindaco

F.to CARLO CASTELNUOVO

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i